

Ambito Territoriale Ottimale "NA2"

ENTE D'AMBITO "Napoli 2"

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
Legge Regionale n. 14/2016

Proposta al Consiglio d'Ambito per l'approvazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito

Relazione

Con la presente relazione si intendono prospettare gli strumenti e le regole per la definizione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito per il completamento del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e successive.

Premessa

Con la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ed il relativo allegato "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021*" (MTR) si è avviata la fase della regolazione che vede l'Ente d'Ambito come una delle figure principali.

In particolare in questa relazione si esporranno sinteticamente i criteri alla base della disciplina regolamentata dall'ARERA che spazia dalla definizione del perimetro dei servizi oggetto di copertura con la tariffa rifiuti alle componenti dovute alle mancate riscossioni e ai costi residui di gestione *post mortem* delle discariche.

Tale nuovo percorso della definizione del PEF resta, tuttavia, critico e difficoltoso per un'ampia parte degli operatori comunali, dei gestori operativi del servizio e anche per le autorità d'ambito.

L'obbligatorietà delle prescrizioni contenute nelle delibere di ARERA, deriva dall'attribuzione all'Autorità, con il comma 527 della legge di Bilancio per il 2018, delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Obiettivo dell'Autorità è la realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi, il superamento del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF.

Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti "efficienti" è finalizzato, da un lato, a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi "efficienti".

Prima di entrare nel merito degli argomenti, è opportuno precisare che la delibera 443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di "metodo tariffario", in quanto riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano immutate.

I principali temi contenuti nella delibera n. 443/2019 sono:

la perimetrazione del servizio soggetto a regolazione; i compiti attribuiti da ARERA ai vari soggetti che fanno parte della *governance* multilivello (gestore, ente territorialmente competente, Autorità e Comune); l'articolazione dei costi in parte fissa e variabile; i nuovi parametri di regolazione (fattori di *sharing*, coefficienti di gradualità e rateizzazione nei conguagli, etc.); la quantificazione dei CARC e dei crediti non riscossi; le problematiche di calcolo del conguaglio; il limite alla crescita annuale; i coefficienti relativi al recupero di produttività (*Xa*), all'incremento di qualità (*Q/a*) e alle modifiche del perimetro gestionale (*PGa*); i costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento (*COITVexp* e *COITF,exp*).

1. LA PERIMETRAZIONE DEL SERVIZIO SOGGETTO A REGOLAZIONE

L'articolo 1 della deliberazione n.443/2019 prevede che il perimetro gestionale assoggettato al Metodo Tariffario Rifiuti, allegato alla stessa delibera, sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti servizi:

- lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
- la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 7 del MTR allegato alla deliberazione n.443).

L'Autorità definisce come "Attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani" tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come:

- *raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;*
- *derattizzazione*
- *disinfestazione zanzare*
- *sgombero della neve*
- *gestione verde pubblico*
- *manutenzione delle fontane.*

2. LE COMPETENZE ATTRIBUITE DALL'ARERA

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 6 della deliberazione n. 443 ("Procedura di approvazione"). Gli attori di tale procedimento sono:

- il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF *"secondo quanto previsto dal MTR"*, provvedendo a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione *"attestante la veridicità"* e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);
- l'ente d'ambito che è l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando *"la completezza"*, *"la coerenza"* e *"la congruità"* dei contenuti. L'ETC, inoltre, *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio"* (co. 4);
- l'ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tale scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (co. 6.5).
- il Comune: è il soggetto competente all'approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva.

3. I COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Il gestore, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia, ha la responsabilità, in base all'articolo 6 della delibera n.443 di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'ETC. Il gestore, inoltre, deve trasmettere il PEF "grezzo" all'ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

4. COMPITI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

All'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione di una parte della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 8 della deliberazione n.443.

Inoltre, l'ETC deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'ETC redige una relazione di accompagnamento all'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l'ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l'ETC deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (gestore/i o Comune, in funzione di chi eroga i servizi).

I prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità"*.

L'approvazione finale del PEF compete all'Autorità (articolo 6, comma 6.5, della delibera n.443), **dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dagli ETC.**

Pertanto, l'Ente d'Ambito è direttamente e attivamente coinvolto nel procedimento di elaborazione del PEF e oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori, infatti, ha il compito di:

- determinare i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate** tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività (**Xa**), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**);
- determinare il **fattore di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei *range* individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il **fattore di sharing sui proventi CONAI (w)** per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei *range* individuati da ARERA;
- effettuare la **valorizzazione della componente di gradualità** nella determinazione dei conguagli sulla base dei *range* di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta

differenziata (y1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y3);

- definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
- effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'elenco dei coefficienti e dei valori di competenza dell'ETC è riportato nella tabella che segue.

Tabella 1. Estratto dell'appendice 1-MTR alla delibera ARERA n. 443/2019. Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente

1	Fattore di <i>Sharing</i> – b
2	Fattore di <i>Sharing</i> – b(1+w)
3	Rateizzazione r
4	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD % - y1
5	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2
6	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3
7	Coefficiente di recupero di produttività - Xa
8	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
9	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa

La delibera ARERA del 23 giugno 2020 n.238/2020 Allegato A ha introdotto l'adozione di specifiche misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico è stato determinato che per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro ρ , il cui valore non potrà essere superiore al 6,6% per l'anno in corso:

$$\rho_a = r p i a - X_a + Q L a + P G a + C 19 \quad \rho_a \leq 6,6\%.$$

L'Ente territorialmente competente (ETC) potrà considerare il coefficiente C19, che tiene conto dei costi derivati da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che sono stati già sostenuti o che dovrebbero essere sostenuti nei mesi successivi dal gestore, al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Secondo la delibera ARERA n.238/2020 tale coefficiente può essere valorizzato dall'ETC nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove sia necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:

1. adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;
2. prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
3. aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
4. attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
5. effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
6. attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

I compiti attribuiti dell'ETC, pertanto, sono rilevanti e necessita applicare il massimo rigore tecnico nella determinazione dei coefficienti.

5. ILPEF "GREZZO"

Per quanto innanzi evidenziato il PEF è redatto in conformità al MTR a cura di più soggetti: il gestore, che può essere uno o più di uno, il Comune, per tutte le attività svolte direttamente ed in economia, siano esse riferite al servizio o al rapporto con gli utenti e L'Ente d'Ambito che deve completare il PEF individuando diversi coefficienti e parametri (vedi Tabella 1).

Il PEF redatto e trasmesso all'ETC dal gestore e dal Comune, per i costi di rispettiva competenza, non è pertanto il PEF definitivo.

Il PEF grezzo sarà soggetto alla determinazione (a tutti gli effetti un'approvazione) dell'Ente d'Ambito e poi trasmesso al Comune per la conseguente determinazione delle tariffe e all'ARERA per l'esame e la definitiva approvazione.

Tutte le componenti di costo e ricavo, per l'anno 2020 sono riferite alle fonti contabili obbligatorie relative al 2018.

6. ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Tra i compiti dell'ETC vi è in particolare la definizione di alcuni parametri che possono incidere in modo molto rilevante sull'ammontare complessivo dei costi riconosciuti e, di conseguenza, sulla quantificazione delle entrate tariffarie previste per l'anno a .

Nel seguito si descriveranno e si attribuiranno i valori per questi parametri.

6.1 Limite alla crescita annuale del gettito tariffario

Uno degli elementi di maggiore novità recato dal MTR e dall'intera attività di regolazione definita dalla Autorità è il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, che per certi versi condiziona molte dinamiche relative ai costi specifici e ai coefficienti che l'Ente d'Ambito deve scegliere e determinare.

All'articolo 4 del MTR, l'Autorità impone che in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetti il seguente limite alla variazione annuale: $pa = r_{pia} - Xa + Q1a + PGa$

$$cTra / \sum Ta-1 \leq (1+pa)$$

pa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della seguente formula:

$$pa = r_{pia} - Xa + Q1a + PGa + C19 \quad \text{con } pa \leq 6,6\%$$

dove:

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, pari a 17%;
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; l'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato;
- $Q1a$ è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2% (ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.);
- PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta);
- $C19$ è il coefficiente, che tiene conto dei costi derivati al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

In sostanza $pa\%$ è il limite massimo percentuale consentito per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all'altro.

In ciascun anno $a = (2020, 2021)$. I coefficienti Qla e PGa sono determinati dall'Ente d'Ambito sulla base della seguente tabella, che combina le diverse possibili situazioni di cambiamento della qualità del servizio e della variazione di attività gestionali svolte:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
Qualità prestazioni Qla	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa = 0$</p> <p>$Qla = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa \leq 3\%$</p> <p>$Qla = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa = 0$</p> <p>$Qla \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PGa \leq 3\%$</p> <p>$Qla \leq 2\%$</p>

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del C19 nell'intervallo fissato dalla deliberazione ARERA n.238/2020 Allegato A, si rapporta in percentuale i costi sostenuti, in seguito ad emergenza epidemiologica Covid-19 e formalmente dichiarati dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR, alla tariffa proposta per l'anno 2020.

Resta inteso che qualora il Comune /o il Gestore non avranno sostenuto costi aggiuntivi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, al coefficiente C19 sarà attribuito il valore pari allo 0%.

In caso contrario sarà attribuito al coefficiente C19 il riscontro percentuale derivante dal rapporto tra i costi sostenuti in seguito ad emergenza epidemiologica Covid-19 e la tariffa proposta per l'anno 2020, sempre che rientri nell'intervallo tra lo 0% ed il 3%.

6.2 Il Fattore di *sharing* (b) e il coefficiente (W)

Come già specificato, il fattore di *sharing* b concerne le seguenti categorie di ricavo:

- derivanti dalla vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul mercato libero;
- componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
- derivanti dai corrispettivi CONAI

L'introduzione di questo parametro, accompagnato al parametro w , ovvero il correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI, incide nel computo dell'ammontare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV, a \exp - b [(ARa + (1 + wa)ARCONAI, a) + (1 + va)RCTV, ar$$

Dove:

- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce non

ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3; 0,6];
- $ARCONAI, a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
- ωa è il fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI; è determinato dall'Ente d'Ambito in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ ($\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; $\gamma_{2,a}$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1; 0,4];

Al fine di comprendere al meglio il significato del fattore di *sharing* b e del correttivo del fattore di *sharing* per i proventi CONAI ω , si consideri che essi sono fattori moltiplicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in riduzione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie.

Nella tabella 2 vengono evidenziate le correlazioni.

Tabella 2. Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

Tale fattore è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.

Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI è stato introdotto il fattore correttivo ω .

In funzione delle scelte dei coefficienti si determineranno diverse situazioni che sono descritte di seguito:

- $b(ARa)$ nel caso di vendita di materiali o energia a privati l'ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal libero mercato;
- $b(1 + \omega a) ARconai, a$ nel caso di proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI le trattenute dipendono dai due parametri ωa e b . Verifichiamo cosa accade nei casi limite:
 - nel caso in cui vi siano **performance molto elevate** e quindi sia possibile porre $\omega a=0,1$:
 - l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% ($b=0,3$) al 66% ($b=0,6$) del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 34% al 67% del ricavo derivante dal CONAI;
 - nel caso in cui vi siano **performance molto basse** e quindi sia possibile porre $\omega a=0,4$:
 - l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% ($b=0,3$) all'84% ($b=0,6$) del ricavo quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo.

Risulta evidente che in caso di cessione al CONAI i ricavi del gestore dipendono, oltre che alla scelta dell'ente sul fattore b , dai risultati della raccolta differenziata o dall'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Per definire il parametro **b** si è suddivisa la percentuale di Raccolta Differenziata in tre fasce e precisamente:

1. fascia A RD fino al 40%
2. fascia B RD dal 41 al 64%
3. fascia C RD dal 65%

Pertanto al coefficiente **b** si propone di attribuire i seguenti valori:

- per i Comuni appartenenti alla fascia A **b=0,3**
- per i Comuni appartenenti alla fascia B **b=0,45**
- per i Comuni appartenenti alla fascia C **b=0,6**

Per quanto attiene alla determinazione del **fattore correttivo** ω , si propone di considerare solo la percentuale di RD utilizzando la stessa suddivisione del parametro **b**, pertanto:

- fascia A RD fino al 40% **$\omega = 0,40$**
- fascia B RD dal 41 al 64% **$\omega = 0,25$**
- fascia C RD dal 65% **$\omega = 0,10$**

6.3 Componente a conguaglio 2018-2019: fattore di gradualità (γ) e numero di rate (r)

A norma dell'articolo 16 del MTR, in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ l'ETC determina i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti $RCiv,a$ e $RCif,a$ il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$.

Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno **a**, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo). In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno "restituire" una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza.

Il coefficiente γ_a è il risultato della somma di tre componenti

$$\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$$

dove:

- γ_{1a} è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- γ_{2a} è quantificato considerando l'efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- γ_{3a} è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Quindi valutando rispetto alla percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta si propone:

γ_{3a} compreso tra -0,45 e -0,30 ($-0,45 \leq \gamma_{3a} \leq -0,30$), sarà pari a:

- fascia A RD fino al 40% **$\gamma_{3a} = -0,30$**
- fascia B RD dal 41 al 64% **$\gamma_{3a} = -0,38$**
- fascia C RD dal 65% **$\gamma_{3a} = -0,45$** (miglioramento per gli utenti)

a γ_{2a} compreso tra -0,30 e -0,15 ($-0,30 \leq \gamma_{2a} \leq -0,15$) valutato rispetto alla preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si attribuirà un valore medio uguale per tutti i comuni e pari a -0,22:

$$\gamma_{2a} = -0,22$$

a γ_{3a} compreso tra -0,15 e -0,05 ($-0,15 \leq \gamma_{3a} \leq -0,05$) valutato rispetto al grado di rispetto della Carta dei servizi, si attribuirà un valore medio uguale per tutti i comuni e pari a -0,10:

$$\gamma_{3a} = -0,10$$

Al Costo Unitario effettivo ($CU_{eff,2}$), che può essere minore o maggiore del benchmark di riferimento (ovvero del costo standard), corrisponderà una differente condizione di conguaglio.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del **numero di rate (r)** per

il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'Ente d'Ambito fino ad un massimo di quattro rate.

Per questa annualità, si propone di considerare la massima rateizzazione con

$$r = 4$$

6.4 I Costi Operativi Incentivanti

I costi operativi incentivanti sono definiti dall'ETC, che ha il compito di promuovere il miglioramento del servizio prestato ai costi efficienti. L'Ente d'Ambito, quindi, con il suo Piano fisserà gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinerà i valori dei coefficienti **QLa** e **PGa** relativi al limite annuale della crescita, nei limiti fissati dal comma 4.4 della delibera n. 444 e secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR.

Il coefficiente di recupero di produttività **Xa**, si propone, per quest'anno, **pari a 0,1**

Ne consegue che i coefficienti **QLa** e **PGa** per quest'anno, si propone di considerarli **pari a zero** perché è in corso di definizione il Piano d'Ambito con il quale si stabiliranno le variazioni gestionali e il miglioramento dei livelli di qualità:

$$Xa = 0,1$$

$$QLa = 0$$

$$PGa = 0$$

il Direttore Generale
ing. Francesco Paolo Buonocore

